

si conviene quanto segue:

1) La Provincia di Pavia, già assegnata alla 2^a zona, viene trasferita in una nuova zona denominata 2^a extra.

La Provincia di Bergamo, già assegnata alla 4^a zona, viene trasferita in una nuova zona denominata 4^a extra.

La Provincia di Ancona, già assegnata alla 8^a zona, viene trasferita in una nuova zona denominata 8^a extra.

2) Le retribuzioni minime conglobate per i lavoratori adulti d'ambo i sessi delle suddette nuove zone vengono, al 1° giugno 1954, stabilite nei valori contenuti nella seguente tabella:

CATEGORIA	PAVIA Zona 2 ^a extra L. mese	BERGAMO Zona 4 ^a extra L. mese	ANCONA Zona 8 ^a extra L. mese
E3	85.120	84.275	80.035
E2	78.195	77.420	73.235
E1	71.270	70.255	66.490
E	64.410	63.550	59.835
D3	55.435	54.560	51.390
D2	49.835	48.920	45.840
D1	43.600	42.670	40.145
Da	40.230	39.200	36.745
D	37.965	36.940	34.565
C	34.470	33.465	31.200
B	32.675	31.640	29.435
A	31.480	30.480	28.330

3) Per tutto quanto non è contemplato dal presente Accordo, restano ferme le norme degli Accordi interconfederali 2 dicembre 1954 e 18 dicembre 1954.

16.

18 aprile 1956.

**COMPUTO DELL'INDENNITA' SOSTITUTIVA DELLA MENSA
NEGLI ISTITUTI CONTRATTUALI**

Tra la CONFEDERAZIONE DELLA MUNICIPALIZZAZIONE (Co.M.), rappresentata dai sigg.: ing. Luigi Richieri, avv. Libero Dordoni, ing. Giovanni Sagù, dr. Vincenzo Ventura, avv. Tito Molinari, dr. Aldo Pennestre, rag. Giuseppe Ravetta, assistiti dai sigg.: dr. Mario Caporaso, dr. Umberto Galvani, dr. Giuseppe Giacchetto, ing. Felice Urbinati;

e la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.), rappresentata dai sigg.: sen. Renato Bitossi, on. Fernando Santi, dr. Pietro Boni, ing. Giuseppe Tanzarella, assistiti dai sigg.: dr. Eugenio Giambarba, Guido Antonizzi, Lamberto Mancini, Zeno Cinti, Lino Rubilotti, rag. Manlio Bonazzi, rag. Mario Giusti;

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.), rappresentata dal dr. Paolo Cavezzali, assistito dai sigg.: ing. Salvatore Bruno, prof. Giulio Martelli, Lauro Morra, Antonino Galeani, Normanno Simoni, Gaetano Abate, Ettore Azais;

la UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.), rappresentata dal dr. Raffaele Vanni, assistito dai sigg.: Sergio Cesare, Attilio Carroni, Luigi Chiucini, Angelo Maggi.

si è convenuto quanto segue:

Art. 1.

A decorrere dal 1° aprile 1956, l'indennità sostitutiva della mensa verrà computata nella corresponsione:

a) della 13^a mensilità e della quota di mensilità supplementare, limitatamente per quest'ultima ai settori regolati dai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro delle aziende elettriche e acquedottistiche municipalizzate;

b) delle festività retribuite (compresi i riposi pagati del settore trasporti);

c) delle ferie e dei permessi retribuiti;

d) del trattamento di malattia e d'infortunio (limitatamente ai periodi retribuiti a norma dei vigenti CCNL di categoria);

e) dell'indennità sostitutiva del preavviso;

f) dell'indennità di anzianità per l'intera anzianità maturata;

g) dell'indennità di buonuscita per il settore trasporti.

Per quanto riguarda il computo dell'indennità sostitutiva della mensa agli effetti dei contributi e delle prestazioni del PREMUNGAS, si stabilisce che questo problema vada trattato dalle competenti Federazioni nazionali di categoria.

Art. 2.

Ai lavoratori in servizio alla data di decorrenza del presente accordo verrà inoltre corrisposta una somma pari a due volte la incidenza annuale dell'attuale valore della indennità sostitutiva della mensa sugli istituti contrattuali di cui ai punti a), b), c) e d) del precedente art. 1.

Tale somma sarà calcolata con riferimento alle situazioni individuali degli ultimi due anni. Le aziende escluderanno dai conteggi di tale somma gli importi relativi a quegli istituti per i quali l'indennità sostitutiva della mensa era già in precedenza corrisposta di fatto o per accordi sindacali.

Per i lavoratori in servizio da meno di due anni la somma stessa sarà corrisposta proporzionalmente al periodo di servizio prestato.

Art. 3.

Le somme corrisposte in applicazione del precedente articolo 2 assorbiranno fino a concorrenza gli eventuali acconti concessi aziendali a tale titolo.

Art. 4.

L'applicazione del presente accordo al settore delle aziende municipalizzate di nettezza urbana viene demandata, agli effetti dell'art. 2, all'esame delle competenti Federazioni nazionali di categoria in rapporto alle particolari situazioni aziendali.

17.

12 aprile 1957.

NUOVO CONGEGNO DELLA SCALA MOBILE

Tra la CONFEDERAZIONE DELLA MUNICIPALIZZAZIONE, rappresentata dall'avv. Libero Dordoni, Presidente della Commissione Sindacale Confederale, assistito dall'ing. Felice Urbinati, Capo del Servizio Sindacale Confederale;

la CONFEDERAZIONE GENERALE ITALIANA DEL LAVORO (C.G.I.L.), rappresentata dal sen. Renato Bitossi e dall'on. Fernando Santi, assistiti dall'avv. Eugenio Giambarba e dai sigg. Guido Antonizzi, Valentino Invernizzi, Zeno Cinti, Manlio Bonazzi, Mario Giusti, Dante Piccioni e on. Giulio Montelatichi;

la CONFEDERAZIONE ITALIANA SINDACATI LAVORATORI (C.I.S.L.), rappresentata dal suo Segretario Confederale dr. Paolo Cavezzali, assistito dall'ing. Salvatore Bruno e dai sigg. Carlo Tavarri, Normanno Simoni, Giulio Martelli, Giulio Pettinelli, dr. Settimio Formentini, Gaetano Abate e Gennaro Cangiullo;

e l'UNIONE ITALIANA DEL LAVORO (U.I.L.), rappresentata dal suo Segretario Sindacale Raffaele Vanni, assistito dal sig. Sergio Cesare e dai sigg. Mario Zuppi-
rolì, Angelo Maggi, Mario Di Mario, Umberto Pagani e Attilio Carroni.

si è convenuto quanto segue:

SCALA MOBILE DELLE RETRIBUZIONI

Premessa.

Ritenuto che il meccanismo della scala mobile costituisce un'efficace salvaguardia delle retribuzioni reali percepite dai lavoratori e perciò rappresenta uno strumento di tranquillità aziendale e sociale; riconosciuta la necessità che le caratteristiche del meccanismo stesso siano tali da non provocare inconvenienti nell'equilibrio dello sviluppo economico nazionale, si conviene:

Art. 1.

Frequenza delle variazioni.

L'indennità di contingenza verrà variata di 3 mesi in 3 mesi, rimanendo immutata in tali intervalli.

I conteggi relativi alle variazioni dell'indice in ciascun periodo trimestrale saranno effettuati secondo le norme di cui al protocollo annesso. Le variazioni dell'indennità